

## ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2010

*Per l'anno 2010 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2% (zerovirgoladueper cento), con l'esenzione per reddito imponibile inferiore ad Euro 20.000,00 (Ventimila/00)*

### ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 045/2009

### IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2010

Il Comune di GALLIERA VENETA (Padova) ha adottato, il 28 settembre 2009 la seguente deliberazione in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – modifica Regolamento:

(Omissis)

1. di apportare al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche l'inserimento del seguente nuovo articolo:

<b>Art. 2 bis - Esenzioni</b>
-------------------------------

<b>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 142 – lett. b), della Legge n. 296/2006, non si fa luogo all'applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00), mentre quando il reddito imponibile è uguale o superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00) concorre interamente al versamento dell'addizionale.</b>
---

2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
3. di provvedere alla ripubblicazione di dette modifiche ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
4. di provvedere alla trasmissione del Regolamento, così come modificato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e precisamente al Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, come previsto dalla circolare 29.12.2000 n. 241/E del Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

5. di dare atto che a seguito delle modifiche apportate, il testo del Regolamento aggiornato risulta essere quello allegato al presente provvedimento, sub A;
6. di dare atto che tale modifica avrà decorrenza per i redditi prodotti dall'01.01.2010, come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, in quanto adottata oltre il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

## **Allegato A)**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 2 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita, per l'anno 2007, nella misura dello **0,2 %**.

2. In caso di mancato provvedimento di variazione, per gli esercizi successivi si intende confermata tale aliquota.

#### **Art. 2 bis – Esenzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 142 – lett. b), della Legge n. 296/2006, non si fa luogo all'applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00), mentre quando il reddito imponibile è uguale o superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00) concorre interamente al versamento dell'addizionale.

#### **Art. 3 – Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del 1° gennaio 2010, sulla base della specifica disciplina prevista per i Regolamenti Tributarî.